

Proponente: 53.E
Proposta: 2025/1041

del 26/06/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.O. 378

del 26/06/2025

MOBILITA' URBANA

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: VIALE MONTE S. MICHELE - DIVIETO DI SOSTA IL 1 LUGLIO 2025 -

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito degli enti locali;
- Vista la richiesta del Servizio Servizi Culturali in merito all'esigenza di occupare suolo pubblico in Viale Monte S. Michele durante lo svolgimento dell'evento “Cena di Borea” che si terrà nei Chiostri di San Pietro;
- Ritenuta la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di disciplina della circolazione stradale e della sosta in Viale Monte S. Michele, nella diramazione che dà accesso ai Chiostri, al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni di allestimento dell'iniziativa e a tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

Dalle ore 08,00 alle ore 24,00 del 1 luglio 2025 in VIALE MONTE SAN MICHELE, nella diramazione parallela al fabbricato USL che dà accesso ai Chiostri di San Pietro, il divieto di sosta con rimozione forzata (nei quattro stalli di sosta presenti nell'immagine allegata), eccetto mezzi della manifestazione.

La segnaletica necessaria verrà collocata a cura degli organizzatori e dovrà essere rimossa non appena terminata l'iniziativa, ripristinando la normale viabilità.

La segnaletica necessaria, compresa quella di preavviso di interruzione, come previsto dall'art. 21 del D.L.vo 30\4\1992 n. 285 e dall'art. 30 del D.P.R. 16\12\1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, verrà collocata e rimossa non appena terminati i lavori dall'impresa esecutrice, sotto la responsabilità tecnica degli organizzatori, che dovranno progettare e organizzare il cantiere in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alla circolazione stradale.

L'impresa esecutrice dovrà farsi carico di porre la segnaletica pertinente i divieti di sosta con rimozione, nelle aree interessate, **almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori**, e di adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Locale mediante **e-mail a polizialocale@comune.re.it**.

Qualora il richiedente intendesse comunicare le prescrizioni della presente Ordinanza, esponendo la stessa, nelle sedi stradali interessate, può farlo solo antepoendo all'Ordinanza la seguente dicitura : “ le modifiche alla viabilità di cui alla presente ordinanza sono apportate su richiesta del *...(nome del richiedente)*... , nei tempi e nei modi indicati dall'Ordinanza. Per qualsiasi contatto ed informazione rivolgersi al *...(nome del richiedente)* ... al seguente numero telefonico ... (numero telefonico di contatto)...”, debitamente compilata

I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati per l'osservanza del presente provvedimento.

La POLIZIA LOCALE, alla quale è demandato il compito di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza, ha facoltà di provvedere a regolamentare la circolazione adottando ulteriori provvedimenti in modificazione dell'Ordinanza qualora la situazione lo richiedesse.

Nel caso in cui la Polizia Locale ritenesse di modificare i contenuti della presente Ordinanza, potrà farlo direttamente presidiando il luogo, in alternativa, tale modifica ed il nuovo assetto della circolazione dovranno essere registrati nella relazione di servizio, specificando data, ora, ed il nuovo assetto della circolazione.

La Polizia Locale, a seguito della modifica, eventualmente apportata, dovrà darne comunicazione al soggetto sopra riportato e demandato all'allestimento della segnaletica provvisoria, ed informare l'Ufficio Traffico.

All'impresa stessa farà capo qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza e disposizioni impartite dal personale dell'Ufficio Traffico e della Polizia Locale, nonché per il mancato ripristino a regola d'arte della sede stradale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990, l'Unità Organizzativa competente è l'U.D.P. MOBILITA' URBANA ed il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Paolo GANDOLFI, eccetto che per le modifiche eventualmente introdotte dalla Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o notorietà.

Il Dirigente
GANDOLFI Arch. Paolo

